

3 Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

3.1 Situazione iniziale

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla Politica agricola 2014-2017 (PA 14-17), le Camere federali hanno deciso di abrogare l'articolo 62 della legge sulle epizootie (LFE; RS 916.40) e di sostituirlo con il nuovo articolo 45a. Entrambe le modifiche dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente all'articolo 48 capoverso 2^{bis} della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Durante il dibattito parlamentare è stata definita una correlazione oggettiva tra queste due modifiche, che si somma alla stretta correlazione esistente in quanto a ripercussioni sul piano della politica finanziaria.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

In virtù dell'articolo 45a capoverso 2 LFE, il versamento dei contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i cosiddetti contributi d'eliminazione, è esteso anche agli animali della specie equina (equidi) e al pollame. Di conseguenza, è necessario adeguare anche l'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Lettera c - Nessuna modifica nella sostanza. Il punto finale viene sostituito da un punto e virgola.

Lettera d – In analogia alle disposizioni in vigore per gli animali della specie bovina (cfr. lett. b) anche per gli animali della specie equina (equidi) viene versato un contributo di 25 franchi per ogni animale macellato. Non essendoci dati precisi sui costi effettivi dell'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione di equidi, si è optato per l'importo applicato per gli animali della specie bovina. Il contributo d'eliminazione di 25 franchi deve essere computato con la tassa di 5 franchi¹ per ogni animale della specie equina macellato. In tal modo, al macello restano 20 franchi netti quale incentivo a notificare le macellazioni di equidi nella banca dati sul traffico di animali (BDTA).

Per gli equidi non è previsto un contributo per la notifica di nascita, com'è il caso per gli animali della specie bovina. Ciò è riconducibile al fatto che circa la metà degli equidi nati non viene mai immessa nella catena alimentare, bensì è soppressa mediante eutanasia o muore di morte naturale.

Lettera e – Nel 2012, la produzione di pollame da macello è stata, in Svizzera, di 109'498 tonnellate di peso vivo, ovvero 74'587 tonnellate di peso alla macellazione², la maggior parte (ca. il 98%) delle quali proveniente dall'ingrasso dei polli. In base ai dati a disposizione dell'UFAG, i costi totali per l'eliminazione di sottoprodotti della macellazione, sangue e piume sono di circa 2,7 milioni di franchi, ovvero circa 25 franchi la tonnellata di peso vivo.

Per motivi di ordine economico e allo scopo di stimolare la ricerca di soluzioni nuove e più efficaci nella valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale, la Confederazione vuole partecipare a tali costi solo in maniera sussidiaria. Quest'approccio è stato utilizzato anche per l'introduzione dei contributi d'eliminazione per gli animali a unghia fessa: con il contributo proposto di 12 franchi la tonnellata di peso vivo, la Confederazione sosterebbe circa la metà dei costi.

¹ Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (RS 916.404.2), allegato numero 5 lettera c.

² Fonte: Landw. Monatszahlen 01/2013

Articolo 2

Capoverso 1^{bis} – Come per gli animali della specie bovina, anche per gli equidi il contributo d'eliminazione deve essere vincolato alla notifica di macellazione nella BDTA. Tale approccio presenta chiari vantaggi amministrativi.

Mediante tale misura ci si aspetta una maggiore disciplina nell'effettuare le notifiche, in questo momento assolutamente lacunosa. Secondo i dati del controllo delle carni, infatti, nel 2012 sono stati macellati 3504 animali della specie equina, ma nella BDTA sono state notificate solo 797 macellazioni. La Confederazione, pertanto, ha perso circa 13'535 franchi di tassa di macellazione.

Capoverso 3^{bis} – Gli equidi nati dopo il 1° gennaio 2011 devono essere identificati mediante microchip³. Da questa disposizione sono esclusi i puledri macellati nel loro anno di nascita. Per l'assegnazione dei contributi d'eliminazione sono presupposte l'identificazione e la rispettiva notifica alla BDTA, essendo queste la base della rintracciabilità.

Capoverso 3^{ter} – Le macellazioni di pollame non vengono registrate né nella BDTA né nella banca dati sul controllo delle carni (FLEKO). Un sistema di registrazione delle macellazioni di pollame non può essere sviluppato per ragioni di carattere amministrativo, motivo per cui i contributi d'eliminazione per questi animali vengono assegnati sulla base delle domande dei macellatori. La Confederazione prevede domande da parte di 5-10 macellatori. Questi ultimi sono liberi di scegliere il momento in cui inoltrare la propria domanda, che però deve essere corredata, ad esempio, di una copia dei ritiri di animali e della documentazione del peso vivo degli animali macellati.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Sono necessari più fondi per i nuovi contributi d'eliminazione.

- Per gli animali della specie equina: 3'500 macellazioni circa l'anno, a 25 franchi l'una, richiedono un fabbisogno supplementare di quasi 90'000 franchi l'anno.
- Per il pollame: macellazioni corrispondenti a 110'000 tonnellate di peso vivo circa l'anno, a 12 franchi l'una, richiedono un fabbisogno supplementare di quasi 1'320'000 franchi l'anno.

Considerato il momentaneo calo di nascite e macellazioni di animali della specie bovina, l'importo a preventivo di 48'821'500, proveniente dal credito A2310.0143 (+1.3 mio. rispetto al Consuntivo 2012), dovrebbe essere sufficiente per il 2014. Non si escludono però correzioni a lungo termine sotto forma di una riduzione delle aliquote fissate all'articolo 1, per far sì che l'attuazione della modifica non abbia alcuna ripercussione finanziaria come garantito al Parlamento. Se necessario si ricorrerebbe tempestivamente a una modifica dell'ordinanza.

Adeguamento del sistema per il gestore della BDTA (costi d'investimento) = ... (le stime non sono ancora disponibili; l'importo messo a preventivo al credito A2111.0120 dovrebbe essere sufficiente per l'anno in corso e quello successivo).

Aumento di circa 30'000 franchi l'anno del dispendio amministrativo per il gestore della BDTA per il pagamento dei contributi. I costi supplementari per l'adeguamento del sistema e per il maggior dispendio amministrativo per il gestore della BDTA sono compensati con i fondi esistenti.

3.4.2 Cantoni

Nessuna.

³ Cfr. art. 15a dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (RS 916.401) nonché allegato numero 3 lettera k dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali.

3.4.3 Economia

Nessuna.

3.5 Compatibilità con il diritto internazionale

Le modifiche non tangono il diritto internazionale.

3.6 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

3.7 Basi legali

La base legale è costituita dall'articolo 45a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie, modificato con la PA 14-17.